



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/115 DEL 18/12/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PIANO DEL PIAVE": APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale con delibera del 04/08/1977 n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale del 04/08/2000 n. 2652, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 dell'08/04/2008, con provvedimento di consiglio comunale del 10/04/2007 n. 56 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale del 03/11/2009 n. 3313 e dell'11/05/2010 n. 1334;
- che in seguito all'entrata in vigore della variante di adeguamento al piano di area della laguna ed area veneziana e di adeguamento alla L.R. 05.03.1985 n. 24 e Varianti Puntuali ai sensi della L.R. 61/85 approvata con modifiche d'ufficio dalla giunta regionale Veneto con delibera n.2652 del 04.08.2000, pubblicata sul B.U.R. Veneto 79 in data 05.09.2000, le norme tecniche d'attuazione prevedono la redazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica al fine di disciplinare gli interventi relativi ai manufatti afferenti alle acque;
- con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;
- con delibera di giunta comunale del 23/05/2017 n. 158 è stato adottato il PUA in oggetto.

PRESO ATTO che:

- con delibera di giunta comunale n. 302 del 17/11/2015 è stata costituita l'unità di progetto settoriale per la redazione del piano urbanistico attuativo denominato "piano del Piave";
- con determinazione dirigenziale n. 1797 del 23/12/2015 è stato aggiudicato allo studio MATE Soc. Coop.va l'incarico professionale specialistico per la redazione della relazione di screening per lo studio di valutazione di incidenza (VIncA), del rapporto preliminare ambientale di cui alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) e della relazione paesaggistica del piano urbanistico attuativo denominato "Piano del Piave";
- l'ambito d'intervento comprende l'alveo del fiume Piave, nonché le aree golenali, all'interno dell'argine maestro; in particolare viene preso in considerazione il tratto del fiume Piave a partire da via Sacca, collocata al confine con il Comune di San Donà di Piave, fino alla foce in corrispondenza della frazione di Cortellazzo;
- l'obiettivo principale del presente piano è quello di individuare le fasce fluviali dove poter collocare le bilance, pontili e attracchi di futura realizzazione.

CONSIDERATO che il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è corredato dai seguenti elaborati:

All.	Relazione illustrativa- documentazione fotografica	Prot. 80537/16
All.	Norme tecniche di attuazione - tipologia bilancia e tipologia pontile.	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 1	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 2	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 3	Prot. 80537/16

Tav.	Tratto foce	Prot. 80537/16
	Valutazione di incidenza - screening	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce	Prot. 8705/17
All.	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;	Prot. 8705/17
All.	Relazione paesaggistica - Allegato: book fotografico	Prot. 8705/17

PRESO ATTO che sono stati acquisiti:

- il parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna del 23/03/2017 prot. n. 18678;
- il parere con prescrizioni dell'U.O. edilizia privata del 28/03/2017 prot. n. 19537;
- il parere con prescrizioni del Distretto delle Alpi orientali del 30/03/2017 prot. n. 20025;
- il parere prescrizioni dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione infrastrutture trasporti e logistica – U.O. logistica e ispettorato di porto del 11/04/2017 prot. n. 23088;
- il parere con prescrizioni dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione operativa - U.O. Genio civile litorale Veneto del 05/05/2017 prot. n. 28986;
- il parere della Città metropolitana di Venezia – servizio caccia e pesca del 18/05/2017 prot. n. 32435;
- il parere favorevole con prescrizioni della regione Veneto n. 229 del 28/11/2017, relativo alla procedura di parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sulla base della quale si ritiene di non assoggettare il presente piano urbanistico attuativo alla procedura V.A.S.

DATO ATTO:

- che la procedura prevista dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n.11 si è svolta regolarmente con il deposito del PUA presso la segreteria generale del Comune dal 06/06/2017 per 10 giorni, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- che nel periodo di deposito e nei 20 giorni successivi sono pervenute n.2 osservazioni nei termini e n. 3 osservazioni fuori termini:

osservazioni nei termini:

1. Rossetto Roberto in data 03/07/2017 prot. n. 44494;
2. Rossetto Roberto in data 06/07/2017 prot. n. 45659;

osservazioni fuori termini

3. Manna Nicola in data 18/07/2017 prot. n. 48510;
4. Rossetto Roberto in data 18/07/2017 prot. n. 48611;
5. Manna Nicola in data 25/07/2017 prot. n. 50082;

RITENUTO di proporre alla stessa le seguenti controdeduzioni:

Ditte	Sintesi	Proposta
1) ROSSETTO ROBERTO	Si chiede di aumentare la superficie coperta del 10% ampliando il sedime del manufatto della bilancia esistente, utilizzando forme e materiali consoni ai luoghi, così come già ammesso e concesso dal vigente "Pai-4 Bacini".	Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto già previsto dall'art. 10 del P.A.I. Piave, integrando l'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del piano, con tale previsione.

<p>2) ROSSETTO ROBERTO</p>	<p>Si chiede la modifica dell'art. 10 delle N.T.A. del P.U.A. inserendo nel testo, di seguito riportato: "art.10 – zona per attività - zona per attività ittituristica e di pesca - individuata nelle tavole di progetto è adibita all'installazione di pontili e/o attracchi, ad attività di pesca, ittituristiche e/o comunque legate al settore ittico e marittimo/fluviale", la seguente frase: ....., oltre a quelle legate al settore ittico".</p>	<p>Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto pertinente.</p>
<p>3) MANNA NICOLA</p>	<p>Relativamente all'art. 6, lettera c) delle N.T.A. si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di poter aumentare le dimensioni della forometria fronte fiume, in quanto è necessario avere massima visibilità nelle fasi di manovra dell'attrezzo da pesca in sicurezza (nello schema allegato è rappresentata più grande, mentre nelle norme parla di dimensioni limitate);</li> <li>2) precisazioni relative al ballatoio, in quanto nelle norme è pari ad 1 ml lungo il perimetro ed un'appendice verso la rete sempre pari ad 1 ml, mentre nello schema allegato verso l'argine non è rappresentato e verso il fiume è di 2 metri: pertanto sarebbe da precisare che i due metri sono necessari per permettere agevolmente le manovre atte al recupero del pescato;</li> <li>3) precisare che la collocazione dei motori internamente non può essere praticabile perché si dovrebbe obbligatoriamente alloggiarli in un vano, forando la copertura per far passare un palo con carrucole dove possano scorrere i tiranti necessari alla movimentazione della rete, per motivi acustici e per motivi di spazio interno già limitato e per motivi di sicurezza;</li> <li>4) dare la possibilità di aumento di superficie e/o dimensione del capanno anche alle bilance esistenti, non solo ai fini ittituristici, nonché poterle adeguare anche come sagoma;</li> <li>5) specificare che le strutture complementari, tipo le passerelle in legno, siano anche atte al recupero del pescato;</li> <li>6) per le bilance esistenti è ammessa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Si ritiene non accoglibile, in quanto l'art. 6 lettera c) non prescrive dimensioni precise della forometria, né sono riportate nello schema allegato, proprio al fine di non limitare troppo la progettazione delle stesse;</li> <li>2) si ritiene non accoglibile in quanto la prescrizione per l'adeguamento dello schema tipologico delle N.T.A. era già contenuto nel parere dell'U.O. edilizia privata nella delibera di adozione del piano;</li> <li>3) si ritiene non accoglibile, in quanto la scelta del posizionamento dei motori è a discrezione della ditta, previo parere degli enti competenti in materia;</li> <li>4) si ritiene accoglibile per quanto attiene l'aumento di superficie e/o dimensione del capanno anche per le bilance esistenti, come già controdedotto all'osservazione n.1; si ritiene accoglibile l'adeguamento della sagoma, inserendo nella norma la necessità di conformarsi allo schema tipologico delle N.T.A.;</li> <li>5) si ritiene non accoglibile in quanto l'appendice per il recupero del pescato è già prevista, come ampliamento del ballatoio di ml. 1,00 verso il fiume, dall'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del P.U.A.;</li> <li>6) non accoglibile in quanto lo stesso è già normato nel penultimo capoverso dell'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del</li> </ol>

	la ristrutturazione e/o l'adeguamento (precisare la possibilità previa autorizzazione dell'ente competente di alzare la quota di calpestio).	P.U.A..
4) ROSSETTO ROBERTO	Si chiede la possibilità dell'applicazione di quanto ammesso dalle previsioni del piano casa 3 (L.R. n.32/2013), in special modo l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso.	Si ritiene non accoglibile in quanto trattasi di legge "derogatoria" agli strumenti urbanistici vigenti che pertanto, ove possibile, può già essere applicata indipendentemente dalle previsioni del presente P.U.A..
5) MANNA NICOLA	Relativamente all'art. 6, lettera c) delle N.T.A. si chiede: ad integrazione dell'osservazione n. 3, di precisare che per le bilance esistenti, oltre alla ristrutturazione e/o l'adeguamento, si possa traslare anche la posizione.	Si ritiene accoglibile la possibilità di poter traslare la posizione della bilancia esistente, con la prescrizione che sia inserita nella norma la seguente dicitura "senza superare l'ingombro della stessa, comprensivo anche dei tiranti".

CONSIDERATO che nella fase di pubblicazione della delibera di adozione del PUA, per mero errore materiale, non è stato elencato l'elaborato denominato "tav. Tratto foce", pur essendo stato regolarmente pubblicato, pertanto è stato adeguato l'elenco degli elaborati.

ATTESO CHE le prescrizioni del parere VAS da ottemperare prima dell'approvazione del piano, sono state recepite con la trasmissione dei dati richiesti alla commissione stessa in data 15/12/2017 con prot. n. 83383.

VERIFICATA la compatibilità urbanistica e normativa della variante in oggetto rispetto alle previsioni del PAT adottato e del PRG vigente.

VISTA la l. r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l. r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

**PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di controdedurre alle osservazioni pervenute entro i termini indicati dall' art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm. come di seguito riportato:

Ditte	Sintesi	Proposta
1) ROSSETTO ROBERTO	Si chiede di aumentare la superficie coperta del 10% ampliando il sedime del manufatto della bilancia esistente, utilizzando forme e materiali consoni ai luoghi, così come già ammesso e concesso dal vigente "Pai-4 Bacini".	Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto già previsto dall'art. 10 del P.A.I. Piave, integrando l'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del piano, con tale previsione.
2) ROSSETTO ROBERTO	Si chiede la modifica dell'art. 10 delle N.T.A. del P.U.A. inserendo nel testo, di seguito riportato: "art.10 – zona per attività - zona per attività ittuturistica e di pesca - individuata nelle tavole di progetto è adibita all'installazione di pontili e/o attracchi, ad attività di pesca, ittuturistiche e/o comunque legate al settore ittico e marittimo/fluviale", la seguente frase: ....., oltre a quelle legate al settore ittico".	Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto pertinente.

3) di controdedurre alle osservazioni pervenute fuori i termini indicati dall' art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm. come di seguito riportato:

3) MANNA NICOLA	<p>Relativamente all'art. 6, lettera c) delle N.T.A. si chiede:</p> <p>7) di poter aumentare le dimensioni della forometria fronte fiume, in quanto è necessario avere massima visibilità nelle fasi di manovra dell'attrezzo da pesca in sicurezza (nello schema allegato è rappresentata più grande, mentre nelle norme parla di dimensioni limitate);</p> <p>8) precisazioni relative al ballatoio, in quanto nelle norme è pari ad 1 ml lungo il perimetro ed un'appendice verso la rete sempre pari ad 1 ml, mentre nello schema allegato verso l'argine non è rappresentato e verso il fiume è di 2 metri: pertanto sarebbe da precisare che i due metri sono necessari per permettere agevolmente le manovre atte al recupero del pescato;</p> <p>9) precisare che la collocazione dei motori internamente non può essere praticabile perché si dovrebbe obbligatoriamente alloggiarli in un vano, forando la copertura per far passare un palo con carrucole dove possano scorrere i tiranti necessari alla movimentazione della rete, per motivi acustici e per motivi di spazio interno già limitato e per</p>	<p>3) Si ritiene non accoglibile, in quanto l'art. 6 lettera c) non prescrive dimensioni precise della forometria, nè sono riportate nello schema allegato, proprio al fine di non limitare troppo la progettazione delle stesse;</p> <p>4) si ritiene non accoglibile in quanto la prescrizione per l'adeguamento dello schema tipologico delle N.T.A. era già contenuto nel parere dell'U.O. edilizia privata nella delibera di adozione del piano;</p> <p>3) si ritiene non accoglibile, in quanto la scelta del posizionamento dei motori è a discrezione della ditta, previo parere degli enti competenti in materia;</p> <p>4) si ritiene accoglibile per quanto attiene l'aumento di superficie e/o dimensione del capanno anche per le bilance esistenti, come già controdedotto all'osservazione n.1; si ritiene accoglibile l'adeguamento della sagoma, inserendo nella norma la necessità di conformarsi allo</p>
--------------------	--	--

	<p>motivi di sicurezza;</p> <p>10) dare la possibilità di aumento di superficie e/o dimensione del capanno anche alle bilance esistenti, non solo ai fini ittitturistici, nonché poterle adeguare anche come sagoma;</p> <p>11) specificare che le strutture complementari, tipo le passerelle in legno, siano anche atte al recupero del pescato;</p> <p>12) per le bilance esistenti è ammessa la ristrutturazione e/o l'adeguamento (precisare la possibilità previa autorizzazione dell'ente competente di alzare la quota di calpestio).</p>	<p>schema tipologico delle N.T.A;</p> <p>5) si ritiene non accoglibile in quanto l'appendice per il recupero del pescato è già prevista, come ampliamento del ballatoio di ml. 1,00 verso il fiume, dall'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del P.U.A.;</p> <p>6) non accoglibile in quanto lo stesso è già normato nel penultimo capoverso dell'art. 6 lettera c) delle N.T.A. del P.U.A..</p>
<p>4) ROSSETTO ROBERTO</p>	<p>Si chiede la possibilità dell'applicazione di quanto ammesso dalle previsioni del piano casa 3 (L.R. n.32/2013), in special modo l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso.</p>	<p>Si ritiene non accoglibile in quanto trattasi di legge "derogatoria" agli strumenti urbanistici vigenti che pertanto, ove possibile, può già essere applicata indipendentemente dalle previsioni del presente P.U.A..</p>
<p>5) MANNA NICOLA</p>	<p>Relativamente all'art. 6, lettera c) delle N.T.A. si chiede: ad integrazione dell'osservazione n. 3, di precisare che per le bilance esistenti, oltre alla ristrutturazione e/o l'adeguamento, si possa traslare anche la posizione.</p>	<p>Si ritiene accoglibile la possibilità di poter traslare la posizione della bilancia esistente, con la prescrizione che sia inserita nella norma la seguente dicitura "senza superare l'ingombro della stessa, comprensivo anche dei tiranti".</p>

4) di approvare il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato "PUA del Piave" e costituito dai seguenti elaborati:

All.	Relazione illustrativa- documentazione fotografica	Prot. 80537/16
All.	Norme tecniche di attuazione - tipologia bilancia e tipologia pontile.	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 1	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 2	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto 3	Prot. 80537/16
Tav.	Tratto foce	Prot. 80537/16
	Valutazione di incidenza - screening	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 1	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 2	Prot. 8705/17
Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto 3	Prot. 8705/17

Tav.	Assetto vegetazionale e localizzazione tratti idonei alle bilance da pesca – tratto foce	Prot. 8705/17
All.	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;	Prot. 8705/17
All.	Relazione paesaggistica - Allegato: book fotografico	Prot. 8705/17

5) di approvare con le seguenti prescrizioni contenute nei seguenti pareri, che:

- della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna:

*“l'oggetto della stessa, in quanto riconducibile in via esclusiva alla materia urbanistica, non integra alcuna competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, come richiamato dalla nota prot. n. 18498 del 28-10-2013 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.*

*Si rammenta, infine, che le fattispecie che legittimano la scrivente Amministrazione ad esprimersi sull'elaborazione di piani e strumenti urbanistici sono quelle riconducibili alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero con riferimento alla materia paesaggistica, ai disposti di cui all'art. 145, comma 5, del D.Lgs. 42/2004”;*

- dell'U.O. edilizia privata:

all' art. 6 lettera “C” dopo l'indicazione della superficie massima dei capanni che dovrà risultare di 20 mq. comprensivi delle pareti esterne, aggiungere “ con dimensioni fissate di ml. 5,00 x 4,002; togliere parola allegato 4 e inserire allegato alla “tipologia della bilancia e pontile”. Sia inoltre congruente e adeguato l'elaborato grafico della tipologia con le dimensioni e caratteristiche specificate nella norma in quanto l'allegato grafico attuale non è corrispondente;

all'art. 8 nel titolo sostituire la parola permesso di costruire con titolo abilitativo; dopo le parole normativa vigente aggiungere: gli interventi di cui sopra saranno disciplinati per l'ottenimento del titolo abilitativo previsto ai sensi del Dpr. 380/01.

- del Distretto delle Alpi orientali:

le aree indicate dal P.U.A. per la localizzazione delle sopraddette strutture sono perimetrare dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4bacini), approvato con DPCM 21.11.2013, come aree fluviali a cui sono applicabili gli artt. 8 e 13 delle Norme di Attuazione, attualmente vigenti (e visionabili al link [http://pai.adbve.it/PAI\\_4B\\_2012/relazione/norme\\_Attuazione\\_PAi\\_4bacini.pdf](http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/norme_Attuazione_PAi_4bacini.pdf)).

In particolare il comma 4 dell'art. 8 dispone che "al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali" tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolando e comunque non impedendo il normale deflusso delle acque;

non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Più specificatamente l'art. 13, al comma 3 dispone che nelle aree fluviali gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità", nonché "è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione...".

Oltre a ciò si richiamano gli indirizzi della pianificazione di bacino contenuti nel Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave (P.S.S.I.P.), approvato con D.P.C.M.

2.10.2009, il quale dispone- all'art. 13, comma 1 -che ...le istanze per conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti all'interno degli argini o in loro fregio, possono essere

assentite per un massimo di anni sei ..." e- al comma 2- "Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la concessione può non essere rinnovata.".

Detto Piano, infatti ha previsto interventi di manutenzione e di ricalibratura del tratto terminale, che per la loro eventuale realizzazione non possono trovare impedimento per la presenza di manufatti simili a quelli previsti dal Piano in oggetto.

Tali interventi, inoltre, sono stati ricompresi anche nel documento di cui alla Direttiva 2007/60/CE, recentemente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Pertanto, il P.U.A. di cui all'oggetto, dovrà, ai fini della compatibilità con la pianificazione di bacino, tener presenti i termini e le prescrizioni sopra richiamate;

- dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione infrastrutture trasporti e logistica – U.O. logistica e ispettorato di porto:

- a. Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". La procedura per la realizzazione di attracchi e pontili è subordinata alla concessione dello spazio acqueo e delle pertinenze a terra così come disciplinato dalla Dgr n. 1792/2012. Si propone pertanto di sostituire il periodo dell'articolo sopra citato dalla riga tre iniziando dalle parole per la loro realizzazione fino a ente competente con la seguente formula: "per la loro realizzazione il Richiedente dovrà preventivamente ottenere la concessione all'uso dello spazio acqueo dalla Regione del Veneto- U.O. Logistica ed Ispettorato di porto in applicazione alla procedura normata dalla Dgr n. 1792/2012";
- b. Allegato "Norme tecniche- Tipologia bilancia e tipologia pontile" all'art. 6 p. b) "Attracchi e pontili". Si ritiene necessario prescrivere in capo ai Concessionari degli spazi acquei gli oneri per garantire la manutenzione e le opere necessarie al mantenimento delle condizioni di navigabilità, nonché della segnaletica ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la navigazione;

- dell'Area tutela e sviluppo del territorio – direzione operativa - U.O. Genio civile litorale Veneto:

- ogni installazione dovrà essere singolarmente oggetto di concessione previa istruttoria con acquisizione del rispettivo parere di quest'Ufficio dove verrà peraltro definita la quota di imposta dell'intradosso della struttura del capanno per quanto riguarda le bilance da pesca;
- non sono ammissibili insediamenti di bilance laddove l'area golenale a seguito di fenomeni di erosione naturale, risulta di ridotte dimensioni;
- è categorico e inderogabile il divieto di piantumazioni nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto dall'art. 96 del R.D. n. 523 in data 25/07/1904;
- qualunque danno o guasto, causato alle opere idrauliche per effetto della realizzazione delle singole strutture, dovrà essere tempestivamente riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore Idraulico;

- della Città metropolitana di Venezia – servizio caccia e pesca:

- nel tratto di fiume Piave da via Largon (in Comune di Eraclea) fino alla foce, identificabile nelle tavole di progetto "Tratto 2", "Tratto 3" e "Tratto foce" non è attualmente possibile realizzare e utilizzare ulteriori bilanciamenti, salvo modifiche della Carta Ittica o salvo quanto indicato al punto iv.;
- l'approvazione del piano urbanistico attuativo non pregiudica, da parte della Città metropolitana, la trattazione secondo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di nulla osta per la realizzazione di nuovi bilanciamenti sul territorio di altri comuni;

- dell'autorità competente per la VAS, parere motivato n. 229 del 28/11/2017;

i suddetti pareri saranno recepiti, mediante determinazione dirigenziale con conseguente adeguamento degli elaborati del piano urbanistico attuativo,.

Si precisa che, sulla base del parere dell'autorità competente per la VAS, in fase di presentazione degli interventi puntuali in attuazione del piano, dovrà essere predisposto idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza (V.I.N.C.A.), nonché successiva verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti, in questa fase, in modo specifico le localizzazioni puntuali, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

6) di dare atto che gli elaborati del presente piano urbanistico attuativo sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm..

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI  
E URBANISTICA  
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.